

XVII LEGISLATURA
**CAMERA DEI
DEPUTATI**

N. 2281

**PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 3 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 471)

d'iniziativa dei senatori

MARINELLO, RUVOLO, MAZZONI, TORRISI, PAGANO

Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), nonché all'[articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39](#), in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 aprile 2014

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'[articolo 348 del codice penale](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 348. – (*Esercizio abusivo di una professione*). Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».

2. All'[articolo 589 del codice penale](#), dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria».

3. All'[articolo 590 del codice penale](#), dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), è sostituito dal seguente:

«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, se risulta che per la modesta

quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».

Art. 4.

1. All'[articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39](#), le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».